

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2114 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.
- (2) Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligata, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.
- (3) I prestatori di servizi di assistenza a terra continuano ad affrontare problemi di liquidità che potrebbero determinare la sospensione dei servizi di assistenza a terra. Ciò potrebbe a sua volta causare una limitazione o sospensione dei servizi aeroportuali negli aeroporti dell'Unione.
- (4) A norma del regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare tali periodi.
- (5) A norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il 13 novembre 2020 la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (6) Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.

⁽¹⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

